

(N. 1991)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice **MERLIN** Angelina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1957

Concessione in uso di edifici demaniali alla Università di Padova.

ONOREVOLI SENATORI. — Dal secolo XIV in poi sorsero in Padova numerosi Collegi universitari per ospitare giovani di varie nazionalità che, attirati dalla fama dell'Università, convenivano per compiere gli studi. Tali provvide istituzioni furono chiuse nel corso delle vicissitudini politiche tra la caduta della Repubblica Veneta e l'annessione al Regno di Italia; di esse esistono ancora vari storici edifici, passati purtroppo in mano a privati o ad Enti.

Per tornare, almeno in parte, all'antica provvida tradizione, nel 1935 questa Università creava la sua prima « Casa dello studente »; nel dopoguerra otteneva in uso due fabbricati demaniali, già sedi di circoli rionali fascisti, che trasformava rispettivamente in seconda casa dello studente e in casa della studentessa; nel 1955 acquistava altro immobile, che restaurato ed ampliato veniva pure adibito ad alloggio per studenti. Complessivamente sono ospitati, in modo decoroso e conveniente dal lato economico, 400 studenti, che possono dedicarsi in sede, alla frequenza ed agli studi.

Per i predetti fabbricati, che l'Università all'indomani della liberazione salvò dall'invasione popolare e dalla occupazione da parte di

rendendo utili alla collettività e, in particolare, agli studenti, senza distinzione di professione religiosa, di razza o nazionalità, lo Stato pretende ora rispettivamente un fitto annuo di lire 2.800.000 e lire 3.600.000, mentre l'articolo 46 del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) sancisce che alle Università è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio delle medesime.

Tali fitti annui sono manifestamente insostenibili (a meno che non siano stati imposti al solo fine indiretto di sfrattare l'Università).

Quanto sopra appare ancora più stridente se lo si confronta con il trattamento usato dallo Stato verso analoghi Istituti privati, in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione che stabilisce il diritto di Enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione, ma senza oneri per lo Stato.

Per rimediare, almeno in parte, a tale inspiegabile disparità di trattamento, si propone l'emanazione della presente legge che non comporta alcun onere per lo Stato, ma solo la rinuncia alla riscossione di un canone annuo di fitto imposto in contrasto col succitato articolo 46 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli edifici demaniali, già sede di circoli riognali ex fascisti in Padova, che siano stati trasformati in Case dello studente o della studentessa universitari, sono concessi in uso gratuito e perpetuo alla Università di Padova.